

**PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 26/08/CIR E S.M.I.**

1. Descrizione degli interventi
--

Si descrivono sinteticamente nel seguito gli orientamenti e le finalità perseguite con gli interventi proposti

1. Assegnazione dei diritti d'uso della numerazione agli operatori mobili virtuali (modifiche all'art 8 e all'art.28)

La definizione e schematizzazione di operatore mobile virtuale è stata data dall'Autorità nella delibera n. 544/00/CONS del 31 luglio 2000, concernente "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili".

In particolare, nel preambolo vengono fornite le seguenti definizioni:

"Operatore Virtuale di Rete Mobile" (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari.

"Fornitore avanzato di servizi (Enhanced Service Provider, ESP): operatore titolare di licenza per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa o mobile o titolare di autorizzazione se fornitore di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata. L'operatore rivende il servizio di comunicazione dell'operatore di rete mobile e fornisce in maniera indipendente servizi a valore aggiunto. Non è dotato di numerazione propria e quindi non emette direttamente proprie SIM card (fornite al cliente dall'operatore di rete mobile), ma utilizza un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM card in maniera indipendente dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilità di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione. L'operatore è in generale responsabile delle attività della gestione, del *customer care*, e della fatturazione del cliente" (enfasi aggiunta).

Analogo approccio è stato successivamente utilizzato anche nelle analisi di mercato e in particolare nella delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006 concernente "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione

ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, all’art. 1, comma 1, lett. b, in cui la definizione degli ESP viene aggiornata come segue:

"Fornitore Avanzato di Servizi" (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza)".

In proposito, si rammenta che la delibera n. 26/08/CIR, allegato B (sintesi della consultazione pubblica e valutazioni dell’Autorità), riporta al punto 7.3:

"(.. omissis..) si ritiene che sia necessario l’avvio di una riflessione, da concretizzarsi attraverso l’avvio di uno specifico procedimento, per valutare le effettive necessità in termini di numerazioni dovuto all’ingresso sul mercato degli operatori virtuali. Le osservazioni presentate e le valutazioni effettuate potranno trovare adeguata considerazione in tale ambito, unitamente ad un’attenta valutazione dell’effettiva disponibilità di risorse di numerazione in relazione alle ragionevoli previsioni di allargamento della platea dei soggetti, nonché, se del caso, ad una revisione delle procedure di assegnazione delle risorse stesse.

Nella delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009 concernente “Mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili” non viene fornita una esplicita definizione di ESP, ma sono evidenziati gli aspetti tecnici realizzativi e in particolare al punto 35 si sottolinea che *“le differenze tra le soluzioni ESP ed MVNO risultano ridotte se si considera la flessibilità nel ricorso alle infrastrutture da parte dell’operatore virtuale, sebbene un ESP infrastrutturato possa differire dall’MVNO per via della mancanza di una gestione indipendente della localizzazione e della terminazione”*. Viene inoltre rappresentato che *“Anche dal punto di vista della numerazione, inoltre, è in discussione la possibilità di assegnare un arco proprio di numerazione e, quindi, permettere la “produzione” di SIM proprie, ad entrambe le categorie di operatori virtuali. Questa problematica è stata già rilevata nell’ambito della consultazione pubblica condotta dall’Autorità sulla revisione del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni (delibera di consultazione pubblica n. 44/07/CIR), che si è concretizzata nella definizione del nuovo Piano di numerazione con la delibera n. 26/08/CIR. In particolare, nell’allegato B a tale delibera, viene preso atto del fatto che le definizioni di MVNO e ESP al momento disponibili costituiscono una mera schematizzazione della effettiva realtà di mercato che presenta aspetti di rigidità eccessivi rispetto alla situazione che si va delineando, alla luce delle istanze che provengono da parte dei nuovi soggetti operatori virtuali, affinché non vi siano vincoli alla possibilità per un operatore virtuale di acquisire in proprio diritti d’uso della numerazione d’utente da impiegare per i propri clienti, soprattutto per il grado di libertà che ciò comporta nello sviluppare le proprie strategie commerciali”*.

Inoltre, al punto 101 è asserito che *“L’analisi di sostituibilità condotta, dal lato della domanda e dal lato dell’offerta, tra gli accessi alla rete mobile in modalità MVNO, ESP*

e SP induce a ritenere che sussista un sufficiente grado di sostituibilità tra tali soluzioni tecniche, che pertanto costituiscono un unico mercato”.

Allo stato, gli ESP commercializzano il servizio di telefonia mobile fornendo alla clientela SIM con proprio marchio, anche per ragioni di trasparenza, SIM che possono differenziarsi da quelle fornite dall'operatore di rete che ospita l'operatore virtuale anche per alcune caratteristiche innovative e servizi all'utente connessi ai settori di attività in cui quest'ultimo è impegnato.

Risulta di tutta evidenza, peraltro, che la commercializzazione delle SIM da parte degli operatori virtuali è effettuata sulla base di accordi con l'operatore di rete ospitante. Infatti, la singola carta SIM/USIM contiene l'International Mobile Subscriber Identity (IMSI) che è costituito dai seguenti tre campi: Mobile Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) e Mobile Station Identification Number (MSIN), dove, in particolare, il campo MNC identifica l'operatore di rete. Di conseguenza, allo stato, tutte le SIM/USIM debbono essere date in uso alla clientela in accordo con l'operatore di rete, il quale ha anche il compito di identificare tramite il campo MSIN, la singola utenza.

Avendo le citate delibere n. 26/08/CIR e 65/09/CONS rispettivamente rimosso gli ostacoli all'assegnazione delle numerazioni agli operatori mobili virtuali e sviluppato le necessarie valutazioni sul relativo mercato, si propongono in consultazione pubblica, gli interventi regolamentari di modifica atti ad esplicitare la possibilità per gli operatori mobili virtuali, di qualsiasi tipologia o grado di infrastrutturazione, di poter conseguire in proprio i diritti d'uso della numerazione mobile per servizi mobili e personali, ai sensi dell'art. 27 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ferma restando la necessità di tenere conto delle disponibilità delle risorse.

In tale contesto, occorre valutare tutti gli aspetti regolamentari pertinenti, con riferimento alle diverse tipologie di numerazione utilizzate per la fornitura del servizio mobile, quali:

- a) la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;
- b) il codice MNC (Mobile Network Code);
- c) i codici per l'instradamento della segnalazione
- d) i codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.

Per ciascuno dei suddetti punti occorre considerare sia i profili riguardanti le modalità di assegnazione che l'efficiente gestione della risorsa per prevenire l'insorgenza di situazioni di scarsità, conseguente all'incremento del numero dei soggetti potenzialmente destinatari.

E' necessario inoltre approfondire contestualmente l'impatto che avrebbe la crescita del numero di operatori che, a seguito dell'assegnazione di numerazione, gestiscono in proprio gateway, sull'attuale architettura della banca dati dei numeri portati, necessario per la realizzazione del processo di portabilità del numero mobile, attualmente realizzato con un data-base distribuito. Tale problematica, ancorché non di stretta pertinenza del Piano di numerazione, va accuratamente analizzata, perché potrebbe

creare serie difficoltà implementative e di processo all'intero sistema, fermo restando che le soluzioni regolamentari che dovessero rendersi necessarie vanno demandate alla sede appropriata.

In particolare, con riferimento alla numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali da utilizzare come numerazione per la propria utenza, si ritiene di confermare per gli operatori virtuali l'assegnazione di codici a 4 cifre. In tale ottica verrebbe modificato il comma 2 dell'art.8, che tratta la struttura delle numerazioni. Si chiede se e in quali condizioni, nel rispetto di regole di efficiente assegnazione della numerazione, sia possibile ipotizzare assegnazione di codici a 3 cifre anche a operatori virtuali.

In considerazione del fatto che, in accordo ai commi 5 e 6 dell'art.8 per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica sono assegnati codici a 3 cifre, appare opportuno considerare soluzioni che evitino di assegnare in via generalizzata codici a 3 cifre, laddove l'assegnazione dei codici per la numerazioni dell'utente è a 4 cifre, in quanto altrimenti non si avrebbe un uso efficiente della numerazione.

Per quanto concerne i codici per l'instradamento della segnalazione (*routing number*), si chiede di analizzare possibili alternative, quale l'uso di codici extra-decadici, valutando gli impatti realizzativi e stimando i tempi di implementazione. Nel caso, si chiede altresì di valutare l'opportunità di assegnare quali routing number codici a 3 cifre anche per gli operatori virtuali in via temporanea, sino all'implementazione della soluzione definitiva. Si chiede, altresì, di fornire dettagli riguardo ai codici di instradamento attualmente utilizzati per il traffico relativo agli operatori virtuali.

Per quanto riguarda l'accesso diretto alla segreteria telefonica, le norme attuali di cui al comma 6 dell'art. 8, prevedono l'assegnazione a ciascun operatore di due codici a tre cifre: uno da utilizzare per i propri clienti e un altro per gli utenti di tutti gli operatori virtuali da esso ospitato. Di conseguenza le norme attuali prevedono che l'instradamento verso la segreteria telefonica sia diretta solo per gli operatori di rete, mentre per gli operatori virtuali l'instradamento prevede il transito per l'operatore ospitante ed eventualmente un re-instradamento.

Considerati i vincoli di lunghezza della numerazione di cui alla raccomandazione ITU-T E.164, nonché la riserva di estendere la lunghezza delle numerazioni per servizi mobili a 11 cifre, di cui all'art. 8, comma 4, non sembra possibile considerare codici per l'accesso diretto alla segreteria telefonica di lunghezza maggiore. Di conseguenza, si chiede se e in quali casi dovrebbe essere concessa l'assegnazione di numerazione per tale uso agli operatori virtuali, oppure, se l'assegnazione di codici per l'accesso diretto alla segreteria telefonica debba essere riservato ai soli operatori di rete mobile, i quali debbono gestire l'instradamento nel caso le chiamate siano dirette alla segreteria degli operatori ospitati.

Infine per quanto concerne l'assegnazione agli operatori virtuali dei codici MNC (Mobile Network Code) si chiede di fornire le proprie valutazioni in merito.

2. Soppressione della categorie di numerazioni per servizi sociali (modifiche agli artt. 13, 14 e 30)

In ambito europeo è stata armonizzata la categoria dei cosiddetti numeri per servizi “armonizzati a valenza sociale”, destinando a tale categoria il codice 116. Il vigente piano di numerazione recepisce pienamente le pertinenti Raccomandazioni della Commissione Europea ed uno dei servizi previsti, quello relativo alla linea diretta per i minori scomparsi, è già stato attivato dalle competenti autorità.

Le numerazioni a codice 196 destinati ai cosiddetti “servizi sociali” sono state di fatto soppiantate dalla numerazione suddetta, pertanto è venuta meno la necessità di mantenere in essere una duplicazione di codici per le medesime finalità. Si rende dunque opportuno sopprimere la preesistente categoria di numerazioni, recuperando la disponibilità del relativo codice.

Al fine di salvaguardare le utilizzazioni in atto e consentire un passaggio graduale, anche a tutela dell’utenza, occorre prevedere la possibilità di continuare i servizi ora svolti con il codice 196 e pertanto potrà esserne prevista la continuazione per un congruo periodo di tempo.

3. Tariffe per le numerazioni ad addebito ripartito con codici 847 ed 848 (modifiche all’art.17 ed alla Tabella 1)

La disciplina nell’ambito del Piano di numerazione dei tetti di prezzo applicabili alle chiamate verso talune numerazioni, è volta primariamente alla tutela dell’utenza ed, in particolare, ad assicurare la trasparenza delle condizioni economiche praticate e della comunicazione delle stesse. A tali fini, laddove nelle precedenti disposizioni veniva indicato come prezzo minutario massimo applicabile alle chiamate verso numerazione ad addebito ripartito originate da rete fissa quello delle “chiamate locali” (senza altro riferimento, cioè non precisando esplicitamente ai prezzi di quale operatore si dovesse fare riferimento¹), mantenendo lo stesso principio, con il nuovo Piano di numerazione si specifica ora che ci si deve riferire al prezzo delle chiamate geografiche locali “secondo il piano tariffario applicato all’utente”, con ciò riferendosi, ovviamente, alle tariffe applicate dall’operatore di accesso ai propri clienti.

Si ritiene che la nuova formulazione indicata nella delibera n. 26/08/CIR per le numerazioni a codice 847 ed 848, di per sé, nulla dica a proposito della titolarità della tariffa al pubblico della numerazione ad addebito ripartito, tariffa che viene ora

¹ Occorre tenere presente, in proposito, che solo i prezzi di Telecom Italia sono stati regolamentati attraverso un meccanismo di *price-cap*, mentre i prezzi di tutti gli altri operatori non sono soggetti ad alcun vincolo

assoggettata ad un vincolo di soglia massima che tiene conto dei prezzi e dei piani tariffari, noti al cliente, praticati da ciascun operatore di accesso. Si fa osservare al riguardo che quanto indicato dalla precedente norma, in maniera non ben definita, risultava comunque suscettibile di diversa applicazione da parte dei vari operatori assegnatari della numerazione, con applicazione di prezzi differenti da parte dei diversi operatori di accesso ai propri clienti..

La nuova disposizione indurrebbe ad un ripensamento del modello economico relativo all'interconnessione fino ad ora applicato per le numerazioni ad addebito ripartito, peraltro, mai stabilito formalmente dall'Autorità nel caso in cui l'operatore di accesso è diverso da Telecom Italia.

Tuttavia da parte degli operatori è stata avanzata la richiesta di stabilire un valore fisso del tetto di prezzo al chiamate per tali numerazioni, lasciando all'assegnatario la titolarità della tariffa applicata al chiamante, con ciò eliminando qualsiasi dubbio interpretativo o necessità di rivedere la struttura degli accordi di interconnessione.

4. Soglie di prezzo applicabili alle numerazioni a codice 701 e 702 (modifiche alla Tabella 1)

Le soglie di prezzo massimo minutarie costituiscono un limite che non può essere superato in nessuna circostanza.

Pertanto, nel caso in cui l'operatore ritenga di articolare il prezzo differenziandolo in fasce orarie cd. *peak* ed *off-peak*, il suddetto limite deve essere rispettato in entrambe le fasce.

Si deve osservare che il nuovo Piano di numerazione introdotto con la delibera n.26/08/CIR si è orientato in materia di prezzi massimi a perseguire la tutela dell'utenza oltre che dal punto di vista dell'entità della spesa anche, e soprattutto, da quello della trasparenza e della certezza della tariffa..

In tale ottica, ad esempio, la modifica introdotta nel nuovo Piano a proposito della soglia di prezzo minutaria per le chiamate ai numeri 701 e 702, va letta come la sostituzione di una formulazione generica e discrezionale quale quella adottata nel previgente Piano di cui alla delibera 9/03/CIR "Prezzo delle chiamate locali", con una soglia certa e valida per tutti i fornitori di servizi.

Gli operatori fanno presente che l'articolazione della tariffa in fasce orarie risulta gradita all'utenza, che ne apprezza in sostanza la possibilità di contenere la propria spesa accedendo al servizio nella fasce fuori picco. L'attuale tetto di prezzo, tuttavia, è troppo limitante, dovendosi assumere come limite assoluto, valido anche per il prezzo di picco, e non consente, quindi, la proposizione di un prezzo di fuori picco sufficientemente basso per essere utile ai fini del contenimento della spesa.

Una possibile soluzione della problematica consisterebbe, pertanto, nell'innalzamento del tetto di prezzo, tenendo comunque presente che lo scopo della fissazione di tetti di

prezzo nell'ambito del Piano è quello della tutela della clientela e non quello della regolamentazione del mercato *retail*.

Una soluzione che consente una maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe, salvaguardando nel contempo l'utenza nei confronti di innalzamenti del prezzo, vede la fissazione di un tetto minutorio di prezzo valutato in modo convenzionale come media calcolata rispetto alle durate temporali delle fasce orarie di picco e di fuori picco, nell'arco settimanale.

5. Cessazione della numerazione per servizi mobili (modifiche all'art. 8)

La delibera n. 26/08/CIR, art. 8, comma 7, prevede che gli operatori possano disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della numerazione dopo che sia trascorso un periodo continuativo di almeno 24 mesi durante il quale non siano stati intrattenuti con il cliente rapporti commerciali.

In altri termini, il Piano di numerazione assicura al cliente la piena fruizione del servizio mobile fino alla scadenza della numerazione. In proposito, si fa presente che gli operatori hanno ritenuto che la delibera 26/08/CIR consentisse l'interruzione del servizio mobile al cliente, con una sorta di "congelamento" della numerazione, prima del periodo previsto di 24 mesi.

Tutti gli operatori mobili hanno pertanto implementato la disposizione disattivando comunque la SIM dopo un anno dall'ultima ricarica effettuata (vale a dire eliminando la SIM dai registri della rete, cosicché l'utente non risulta più raggiungibile a quel numero, né può effettuare chiamate), ma adottando procedure per una pronta riattivazione della SIM con lo stesso numero a richiesta dell'utente e senza oneri per quest'ultimo.

I diversi operatori adottano tuttavia procedure differenti che offrono vari livelli di tutela dell'utenza, mostrando in tal modo di aver dato letture della norma che ammettono una significativa variabilità. Peraltro, gli operatori hanno modulato la propria procedura anche in funzione di norme generali di natura contrattualistica di cui, evidentemente, hanno dato interpretazioni diverse.

Occorre, in definitiva, un intervento regolamentare che dia indicazioni più puntuali e rimuova le ambiguità che sono emerse nell'applicazione del comma in questione, nell'ottica di assicurare un livello minimo di tutela dell'utente, da rispettare obbligatoriamente da parte di tutti gli operatori.

6. Utilizzo numerazioni per trasmissioni dati per terminali POS (modifiche all' art. 20)

L'ipotesi di utilizzare per il servizio di raccolta transazioni commerciali effettuate tramite terminali c.d. POS (Point Of Sale) la numerazione per servizi a sovrapprezzo nasce dall'esigenza gestire tali numerazioni in maniera flessibile per ciò che riguarda i rapporti di transazione con il chiamato, cosa possibile appunto solo sulle numerazioni a sovrapprezzo, e non consentita nelle altre, quali quelle per numero unico e personale,

pure utilizzate per fornire il servizio di raccolta transazioni POS, o ad addebito ripartito, che escludono ogni remunerazione del chiamato. E' altresì da tenere in considerazione la circostanza che si vorrebbero utilizzare numerazioni che non siano soggette all'eventualità di blocco selettivo di chiamata per *default*.

L'applicazione non sembra rientrare in modo netto nel novero dei servizi a sovrapprezzo, così come esemplificati dal d.m 145/06 e dal Piano di numerazione, ma, d'altro canto, non se ne rintraccia menzione esplicita in nessun punto del quadro normativo, né, conseguentemente, si rinvergono espliciti divieti.

Nell'ambito della numerazione per servizi a sovrapprezzo, considerato che il servizio fornito consiste tipicamente nell'analisi dei dati ricevuti e nel conseguente invio di un'eventuale autorizzazione, una numerazione che sembrerebbe rispondere all'esigenza, ritenendo che il servizio si sostanzia nella trasmissione di un'autorizzazione è quella con codice 899, in quanto questa permette di fornire "servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica".

E' stata anche avanzata l'ipotesi da parte di alcuni operatori di utilizzare numerazione per chiamate di massa a codice 894, o di numerazione per servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale a codice 895.

Nel caso di fornitura del servizio di collegamento di terminali POS tramite numerazione per servizi a sovrapprezzo occorre altresì tenere conto della necessità di rispettare quanto disposto dal d.m. 145/06 in tema di trasparenza tariffaria.

Si ravvisa in definitiva l'opportunità di definire una numerazione ad hoc dedicata esclusivamente all'applicazione in questione, che consenta l'implementazione di un modello contrattuale di remunerazione del chiamato, stabilendo, nel contempo, le regole di impiego in relazione alla specificità dell'applicazione stessa.

Allo scopo, possono essere individuate diverse soluzioni quali l'identificazione di un codice ad-hoc (ad esempio 8911) od un arco specifico di una numerazione a sovrapprezzo già esistente. In ogni caso, a prescindere dalla numerazione che potrà essere identificata, si propone una soglia di prezzo di misura ridotta (6,67 eurocent alla risposta e 1,5 eurocent come tariffa minutaria).

7. Riduzione delle soglie di prezzo applicabili alle numerazioni a codice 895 (modifiche alla Tabella 1)

In aggiunta alle precedenti tematiche, si ritiene opportuno considerare la possibilità di un intervento volto alla eventuale riduzione del tetto di prezzo per le numerazioni a codice 895.

Tali numerazioni sono destinate a servizi a sovrapprezzo per "assistenza tecnica e professionale", tuttavia si è dovuto constatare il ricorrere di utilizzi distorti, in particolar per servizi di intrattenimento, cartomanzia e chat erotiche. Nonostante l'attività di costante vigilanza condotta dall'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico-

Comunicazioni, il fenomeno, di fatto, oltre a rappresentare un problema concreto nei riguardi della tutela dell'utente, mina significativamente l'opera di razionalizzazione dell'uso delle risorse portata avanti con il nuovo Piano di numerazione, razionalizzazione che trova appunto il suo fondamento nell'associazione rigorosa tra numeri e servizi offerti.

Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno descritto, oltre a proseguire doverosamente l'azione di vigilanza, si ritiene utile un intervento volto a ridurre il margine economico disponibile per trarre profitto da tali abusi, abbassando le soglie di prezzo applicabili, e rendendole inferiori ai tetti applicabili alle numerazioni a codice 899, dedicate ai servizi di intrattenimento, in modo tale da far venir meno la convenienza per gli operatori ed i fornitori di contenuti di impiegare impropriamente numerazioni a codice 895.

Ciò senza escludere un intervento volto alla sospensione di tale arco di numerazione, qualora si verificasse che i servizi offerti su tale numerazione sono, nella loro totalità, quelli che dovrebbero essere offerti su codice 899.

8. Aggiornamento delle norme transitorie (modifiche all'art. 30)

Con l'occasione, al fine di agevolare una lettura delle disposizioni coerente con gli sviluppi intervenuti, si aggiornano le disposizioni finali e transitorie eliminando quelle non più attuali o comunque già portate a compimento.

Si fa infine presente che prosegue da parte dell'Autorità un attento monitoraggio delle problematiche riguardanti la implementazione del Piano di numerazione, in relazione all'eventualità di ulteriori successivi interventi di modifica ed integrazione delle disposizioni.

Pertanto, parallelamente ai contributi sui temi oggetto della presente consultazione, potranno essere prospettate ulteriori problematiche inerenti il Piano stesso.

2. Modifiche ed integrazioni dei pertinenti articoli dell'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.

Nel seguito sono riportati i testi vigenti degli articoli del Piano di numerazione, con alcune delle modifiche ed integrazioni che si sottopongono a consultazione **in formato revisione** (parti cancellate barrate, parti aggiunte sottolineate), concernenti le tematiche

descritte al precedente paragrafo, ferma restando l'eventualità di dover provvedere alla modifica ed integrazione di ulteriori disposizioni del Piano di numerazione, al fine di assicurare un quadro normativo completo e coerente.

Con l'occasione, si intende altresì provvedere all'aggiornamento delle norme transitorie, depennando le parti che con il trascorrere del tempo sono da considerarsi superate, nonché i riferimenti alle numerazioni a codice 144, 166, 163 e 164, non più utilizzabili per servizi a sovrapprezzo a partire dal 1 gennaio 2010 .

Articolo 8 (Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)

1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono assegnati agli operatori, anche virtuali, sulla base di codici a tre cifre o a quattro cifre. Di norma allo stesso operatore sono assegnati codici in modo da favorire per quanto possibile la riconoscibilità dell'operatore ~~con la medesima seconda cifra~~.

2. Le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY U₁U₂U₃U₄U₅U₆(U₇) con X=2÷9, Y=0÷9, U_i=0÷9 e i=1÷7.
3XYZ U₁U₂U₃U₄U₅(U₆) con X=2÷9, Y=0÷9, Z=0÷9, U_i=0÷9 e i=1÷6.

Le numerazioni del tipo 31 U₁U₂U₃U₄U₅U₆U₇U₈ con U_i=0÷9 e i=1÷8 sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediate le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di 100.000 numeri.

Le numerazioni del tipo 30 U₁U₂U₃U₄U₅U₆U₇U₈ con U_i=0÷9 e i=1÷8 sono riservate per usi futuri.

3. I codici 37X (con X=0..9), sono assegnabili agli operatori virtuali, nonché agli operatori dotati di una propria rete radio per servizi mobili e personali esclusivamente come codici per servizi di comunicazione mobili e personali ai fini della fornitura del servizio agli utenti degli operatori mobili virtuali da utilizzare, per i clienti di tali ultimi operatori, a blocchi di quattro cifre del tipo 37XY.

4. La lunghezza massima del numero per i servizi di comunicazioni mobili e personali è di 10 cifre. L'Autorità si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre.

5. I codici per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei "Routing Number" nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica.

6. Per consentire l'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonché per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore dotato di una propria rete radio per servizi mobili e personali al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, è pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice è riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non può essere uguale a 3.

7. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno 24 mesi. Gli operatori che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione entro 48 ore dalla richiesta, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente~~definiscono le modalità affinché l'utente possa continuare ad usufruire del numero entro il predetto periodo~~, ferme restando in ogni caso le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno 30 giorni in anticipo, sia della sospensione del servizio, ove applicabile, che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.

Articolo 13

(Numeri per servizi di pubblica utilità ~~e servizi armonizzati a valenza sociale~~)

1. L'Autorità stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilità e può modificare od eliminare gli esistenti.

2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale.

3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, il ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle regioni, accerti la necessità dell'assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, verificata la disponibilità di un numero, lo assegna all'Amministrazione richiedente.

4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono:

Numero	Servizio	Assegnato a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Capitaneria di Porto Assistenza in mare – Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
1525	Servizio emergenza ambientale	Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1544	Servizi della Polizia penitenziaria	Ministero della giustizia
1533	Prenotazione dei servizi sanitari	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

5. ~~Il codice 116 è riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale.~~

6. ~~Le numerazioni di cui al comma 5 hanno la struttura 116 U₁U₂U₃ e sono assegnate dagli uffici dell'Autorità, a seguito di richiesta, al ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione è destinata dalle pertinenti norme comunitarie, per lo svolgimento dei servizi secondo le condizioni stabilite dalle stesse norme comunitarie, come segue: "116000", riservato per "Linea diretta per i minori scomparsi"; "116111", riservato per "Linea diretta di assistenza ai minori"; "116123", riservato per "Linea diretta di sostegno emotivo".~~

7. L'accesso ai servizi di pubblica utilità ~~ed ai servizi armonizzati europei a valenza sociale~~ è senza alcun onere per l'utente chiamante.

8. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

9. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.

10. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 14

(Numeri per servizi armonizzati europei a valenza di comunicazione sociale)

1. Il codice 116 è riservato ai numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale, per lo svolgimento dei servizi medesimi secondo le condizioni stabilite dalle norme comunitarie.

2. Le numerazioni di cui al comma 1 hanno la struttura seguente:

116 U₁U₂U₃ con U_i=0÷9 e i=1÷3

3. Le numerazioni di cui al comma 1 sono assegnate dagli uffici dell'Autorità, a seguito di richiesta, al ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione è destinata dalle pertinenti norme comunitarie, come segue:

<u>Numero</u>	<u>Servizio</u>
<u>116000</u>	<u>Linea diretta per i minori scomparsi</u>
<u>116006</u>	<u>Linea telefonica diretta per vittime di reati</u>
<u>116111</u>	<u>Linea diretta di assistenza ai minori</u>
<u>116117</u>	<u>Servizio di guardia medica per cure non urgenti</u>
<u>116123</u>	<u>Linea diretta di sostegno emotivo</u>

4. L'accesso ai servizi ai servizi armonizzati europei a valenza sociale è senza alcun onere per l'utente chiamante.

5. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

~~1. L'Autorità può stabilire nuovi numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti.~~

~~2. I numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale.~~

~~3. Qualora per un servizio riconosciuto di interesse sociale, il Ministero, competente in base all'organizzazione del Governo vigente nella materia oggetto del servizio, accerti la necessità dell'assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo assegna al Ministero richiedente.~~

~~4. L'accesso ai servizi di comunicazione sociale è senza alcun onere per l'utente chiamante.~~

~~5. I numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta:~~

~~196 XY con X=2÷9 e Y=1÷6~~

~~I numeri 196XY con valori di X e/o di Y diversi da quelli indicati nella struttura precedente sono riservati per utilizzi futuri.~~

~~6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.~~

~~7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi~~

Articolo 17 **(Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)**

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi ad addebito ripartito.

2. La struttura e la modalità di addebito al chiamante, supportate dalle numerazioni con codice 84X, sono articolate su due fasce, come di seguito riportato:

a) Prima categoria (X=0,1) – al chiamante viene addebitata una quota fissa:

84	0	$U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 U_6$	con	$U_i=0÷9$	e	$i=1÷6$
84	1	$U_1 U_2 U_3$	con	$U_i=0÷9$	e	$i=1÷3$

b) Seconda categoria (X=7,8) – al chiamante viene addebitata oltre ad una quota fissa anche una quota minutaria:

84	8	$U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 U_6$	con	$U_i=0÷9$	e	$i=1÷6$
84	7	$U_1 U_2 U_3$	con	$U_i=0÷9$	e	$i=1÷3$

L'Autorità può definire ulteriori modalità di addebito al chiamante per le numerazioni a codice 84X (con X=2, 3, 4, 5, 9).

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. I prezzi massimi sono indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99.

5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono assegnati agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 20

(Ulteriori numerazioni già utilizzate per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per collegamenti relativi ai POS)

1. Per l'offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art.19, sono utilizzabili, esclusivamente per collegamenti dati relativi a terminali c.d. POS (Point Of Sale) sino al 31 dicembre 2009, anche le numerazioni a codice 8XXX, associate ad una o più delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, di cui alla tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo	166,
b)	servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale	163 e 164
e)	servizi di chiamate di massa	163 e 164
d)	servizi di intrattenimento	144

~~Dall'entrata in vigore del presente Piano, non sono assegnate nuove numerazioni di cui al presente articolo.~~

2. La struttura di tali numerazioni è:

- a) 8XXX144 A-U₁U₂U₃U₄U₅U₆ con A=0,1,2,6,8, U_i=0÷9 e i=1÷6
b) 166 A U₁U₂U₃U₄U₅ con A=0,1,2,6,8, U_i=0÷9 e i=1÷5
c) 163 XY con X=0÷9 e Y=2÷9
d) 164 XY con X=0÷9 e Y=0÷9
e) 163 XYZ con X=0÷9, Y=0,1 e Z=0÷9

~~Le numerazioni a codice 144 e 166 con valori di A=3,4,5,7,9 non sono utilizzate.~~

3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 8XXX144, 166 i prezzi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 12 dell'Allegato 1 al

presente Piano. ~~La prima cifra A dopo i codici 144 e 166 determina lo scaglione del prezzo al chiamante~~

4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99.

4.5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.

Articolo 28

(Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)

1. Il codice OP_ID è un numero decimale a tre cifre che identifica univocamente, in ambito nazionale, un operatore. Tale codice è utilizzato nei *routing number* al fine di identificare la rete di origine oppure la rete di destinazione.

2. I codici OP_ID possono essere richiesti dai soggetti con autorizzazione per servizi telefonici disponibili al pubblico o per fornitura di una rete telefonica pubblica. A ciascun operatore è assegnato un singolo OP_ID.

3. Il codice OP_ID non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

4. I codici OP_ID possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore risulti in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 3.

5. Il codice MNC (*Mobile Network Code*) è un numero decimale a due cifre e, in conformità con quanto previsto dalla norma ITU-T E.212, identifica una rete mobile nazionale ed è utilizzato all'interno del codice IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*) che a sua volta identifica un utente mobile.

6. I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali, anche di tipo specializzato o satellitari, nonché dagli operatori mobili virtuali assegnatari di numerazione di utente.

7. Il codice MNC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

8. Il codice NCC (*Network Color Code*) è un numero binario a tre bit e, in conformità con quanto previsto dalla norma ETSI GSM 03.03, è utilizzato per permettere ad un terminale mobile di discriminare tra *Base Station* adiacenti.

9 I codici NCC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali anche di tipo specializzato. A ciascun operatore è assegnato un singolo codice NCC.

10. Il codice NCC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

11. I codici NCC possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore sia in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 10.

Articolo 30 (Norme transitorie e finali)

1. L'Autorità si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. ~~Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 8 entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2008.~~

3. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008 per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati. Per i numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008, è consentito, fino e non oltre il 31 luglio 2010 usare il numero per fornire in risposta un messaggio fonico pre-registrato, nel caso di servizi in fonia, ovvero un SMS nel caso di servizi SMS/MMS e dati, recante l'indicazione della nuova numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile ed, eventualmente, delle nuove modalità di fruizione. Per le comunicazioni dirette a tali numeri, è consentito, fino e non oltre il 30 aprile 2010, anche instradare, sia le chiamate in fonia sia le comunicazioni SMS/MMS e dati, verso il medesimo servizio fornito mediante nuove numerazioni, fermo restando

l'obbligo di fornire contestualmente la predetta indicazione relativa alla nuova numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile.

3bis. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, le numerazioni per servizi di raccolta fondi attribuite ad una campagna di raccolta che si effettua in un periodo di tempo a cavallo della data di entrata in vigore della nuova disciplina delle numerazioni a codice 4, continuano ad essere utilizzate per il tempo di espletamento della medesima raccolta, comunicato ai sensi del comma 2 bis dell'art. 21.

~~3ter. Entro il 1° agosto 2009 gli operatori definiscono le modalità tecniche di interconnessione necessarie per dare attuazione all'art.21. In caso di mancata definizione entro la predetta data, l'Autorità si riserva di intervenire, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza.~~

4. Gli operatori rendono disponibile entro il 1° febbraio 2010 la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21. Entro la medesima data gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni.

4. bis E' consentita la prosecuzione fino al 31 dicembre 2010 dell'utilizzo dei numeri già assegnati con codice 196, per servizi definiti di comunicazione sociale.

~~5. Entro il 31 dicembre 2008, gli operatori titolari dei diritti d'uso per numerazioni dedicate ai servizi a sovrapprezzo ed ai servizi di numero unico e personale aggiornano l'elenco dei centri servizi e fornitori di contenuti attestati sulle numerazioni di cui sono titolari, prevedendo altresì ad integrare i rapporti contrattuali con i predetti soggetti secondo le disposizioni di cui all'art. 3.~~

~~6. I codici di cui all'art.8, comma 6, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2008, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre cifre, per l'instradamento. Nel caso di utilizzo di codici a quattro cifre, gli operatori interessati, all'atto della sottoscrizione del servizio da parte dei clienti, informano adeguatamente questi ultimi riguardo alla futura modifica della modalità di utilizzo dei servizi di accesso diretto alla segreteria telefonica e di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno adottare a seguito del ritorno all'uso di un codice a tre cifre.~~

~~7. Le numerazioni con codice 0878 già assegnate possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2008.~~

~~8. Ferme restando le soglie di prezzo massimo attualmente in vigore, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, entro il 30 settembre 2008 gli operatori applicano le soglie di prezzo~~

~~massimo indicate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al presente Piano. Entro la predetta data, l'Autorità si riserva di rivedere la disciplina delle soglie di prezzo relativamente ai servizi di raccolta fondi.~~

~~9. L'assegnazione delle nuove numerazioni di cui all'art.19 e 21 è effettuata a partire dal 30 settembre 2008. Per le richieste pervenute entro il predetto termine, trovano applicazione, ai fini dell'assegnazione, i commi 2, limitatamente all'ultimo periodo, e 6 dell'art. 4.~~

10. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi.

11. Il codice "456" è riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.

12. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 9 dell'articolo 13.

13. La gestione dei nomi a dominio ".e164.arpa" utilizzati nell'ambito di ENUM nonché le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorità con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.

~~14. I soggetti utilizzatori dei codici di cui all'art. 27 comunicano, entro il 30 settembre 2008, gli eventuali dati non precedentemente comunicati di cui al comma 6 del predetto articolo, per gli NSCP e ISCP allo stato in uso.~~

Allegato 1 al Piano di numerazione

Tabella 1 : Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA.

Soglie di prezzo applicabili per l'accesso da rete fissa			
Articolo del Piano di Numerazione	Codice	Quota massima alla risposta (euro)	Prezzo minutarario massimo (euro)
Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici	5	Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.	
Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet	701-702	0,10	0,0152 ^(NOTA)
	709	0,10	0,06
Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (tariffazione forfetaria)	
	847-848	Prezzo delle chiamate geografiche locali secondo il piano tariffario applicato all'utente	
		<u>0,10</u>	<u>0,015</u>
Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale	178-199	0,12	0,26
Artt. 19-20 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo	892- 895 -899	0,30	1,50
		2,00 per prezzo forfetario	
	<u>895</u>	<u>0,20</u>	<u>0,50</u>
		<u>1,00 per prezzo forfetario</u>	
	894	0,0656	0,2293
		1,00 per prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi 2,00 (tariffazione forfetaria) per servizi di raccolta fondi	
	163-164	0,30	1,50
		2,00 per prezzo forfetario	
	144-166	Tabella 2	
	<u>8XXX</u>	<u>0,0667</u>	<u>0,015</u>

		<u>0,10 per prezzo forfetario</u>	
Art 22 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati	12	0,30	1,20
		1,50 per prezzo forfetario	

NOTA: In caso di articolazione del prezzo in fasce orarie, il valore medio del prezzo computato rispetto alle ore complessive di fascia di picco ed alle ore complessive di fascia di fuori picco, nell'arco temporale settimanale, deve essere inferiore alla soglia di prezzo massimo

Soglie di prezzo applicabili per l'accesso da rete fissa e da rete mobile			
Articolo del Piano di Numerazione	Codice	Quota massima alla risposta (euro)	Prezzo minutorio massimo (euro)
Art.9 – Numerazione per servizi interni di rete	41	Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario dell'utente	
	42	0,30	1,00
		1,50 per prezzo forfetario	
Art 21 – Numerazioni per servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati	43, 46, 47, 48 e 49	2,00 (prezzo forfetario per servizi una tantum)	
		20,00 mensili, per servizi in abbonamento	
	44	0,25 (prezzo forfetario)	
	455	2,00	
		10,00 per servizi in fonia da rete fissa	

Tabella 2 : Fasce di prezzo per le numerazioni con codice 144 e 166

Fascia di prezzo	Numerazione	Quota alla risposta (euro)	Prezzo minutorio (euro)
1°	144-0 UUUUU 166-0 UUUUU	0,0656	0,2293
2°	144-2 UUUUU 166-2 UUUUU	0,0656	0,3280

Allegato B alla delibera n. 2/10/CIR

3°	144-6 UUUUU 166-6 UUUUU	0,0656	0,4917
4°	144-8 UUUUU 166-8 UUUUU	0,0656	0,7871
5°	144-1 UUUUU 166-1 UUUUU	0,0656	1,3118